



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Regolamento per gli incentivi per attività tecniche (art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii.)

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. __ del __.__.____

INDICE

CAPO I

Principi generali

Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche

Art. 2 - Destinatari

Art. 3 - Gruppo di lavoro

Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo

Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Art. 6 - Centrali di committenza

Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 8 - Graduazione della misura incentivante

Art. 9 - Disciplina delle varianti

Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 11 - Graduazione della misura incentivante

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

Art. 13 - Principi in materia di valutazione

Art. 14 - Attività articolate e singole

Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività

Art. 16 - Attività del personale dirigenziale

Art. 17 - Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi

Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo

Art. 19 - Informazione e confronto

Art. 20 - Disposizioni finali ed applicazione del presente

CAPO I

Principi generali

Articolo 1

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, del seguente regolamento relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture e solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. ed al presente Regolamento.

Articolo 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. .
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:

ID	Attività tecniche
1	Programmazione della spesa per investimenti
2	Responsabile Unico del Progetto
2.1	in fase di progettazione
2.2	in fase di affidamento
2.3	in fase d'esecuzione
3	Collaborazione all'attività del R.U.P. (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
3.1	in fase di progettazione
3.2	in fase di affidamento

3.3	in fase d'esecuzione
4	Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali DOCFAP
5	Redazione del progetto di fattibilità tecnico economica
6	Redazione del progetto esecutivo
7	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
8	Verifica del progetto ai fini della sua validazione
9	Predisposizione dei documenti di gara
10	Direzione dei lavori, ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere) oppure direzione dell'esecuzione e collaboratori del direttore dell'esecuzione
11	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
12	Collaudo tecnico-amministrativo ovvero verifica di conformità o regolare esecuzione
13	coordinamento dei flussi informativi

3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. , è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Articolo 3 **Gruppo di lavoro**

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del Responsabile del Settore competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.

8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il Responsabile del Settore che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Articolo 4 **Limite soggettivo dell'incentivo**

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. , detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Articolo 5 **Esclusioni ed eccezioni dalla disciplina dell'incentivo**

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i contratti esclusi dall'applicazione del codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. a termini dell'art. 56;
 - c) I lavori in amministrazione diretta ovvero acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio.
 - d) I lavori e gli acquisti di beni e servizi, indipendentemente dal valore – in caso di affidamenti in house;
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

Articolo 6 **Centrali di committenza**

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di attività svolta da una centrale unica di committenza, per la gestione dell'affidamento delle opere, ai dipendenti della stessa è attribuito, su richiesta, un incentivo in misura non superiore al 25% dell'incentivo di cui agli artt. 8 e 11 del presente Regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.
3. Al fine della corretta liquidazione dell'incentivo di cui al comma 1, si dovrà tenere conto della regolamentazione della richiedente Centrale di Committenza, eventualmente dovendo a tal fine ridurre proporzionalmente le quote di ripartizione interna dell'Ente al fine della corretta liquidazione degli incentivi di cui agli artt. 8 e 11 del presente Regolamento.
4. La quota assegnata alla Centrale di committenza è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Amministrazione le cui funzioni sono trasferite alla stessa centrale. Nel caso di mancata richiesta di compensi da parte della Centrale la quota complessiva accantonata, verrà suddivisa in parti uguali tra il personale dell'Amministrazione che ha partecipato alla procedura di affidamento.

Art. 7 **Quota del 20 per cento**

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b) del presente Regolamento, è incrementata da:

- a) la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
 - b) la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Responsabile del Settore di cui all'art. 18 del presente Regolamento;
 - c) Dalla quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
- a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
- a) attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - b) la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - c) la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale;

CAPO II

Incentivo per lavori

Articolo 8

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima della misura incentivante per lavori indicata dall'art.45 del Codice è graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare, il cui importo posto a base di gara è da intendersi determinato mediante sommatoria degli scaglioni intermedi di valore rappresentati nella seguente tabella:

Opere	
Fino ad euro 2.000.000,00	2%
Da euro 2.000.001,00 sino alla soglia di rilevanza europea	1,80%
Oltre importo superiore alla soglia di rilevanza europea	1,50%

1.

Articolo 9

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lettera c) del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura;
2. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art.120, comma 13, del Codice.

Articolo 10

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di Lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere:

ID	Attività tecniche	quota %
1	Programmazione della spesa per investimenti	5,00
2	Responsabile Unico del Progetto	55,00
2.1	in fase di progettazione	20,00
2.2	in fase di affidamento	10,00
2.3	in fase d'esecuzione	25,00
3	Collaborazione all'attività del R.U.P. (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	20,00
3.1	in fase di progettazione	5,00
3.2	in fase di affidamento	5,00

3.3	in fase d'esecuzione	10,00
4	Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali DOCFAP	2,00
5	Redazione del progetto di fattibilità tecnico economica	2,00
6	Redazione del progetto esecutivo	2,00
7	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1,00
8	Verifica del progetto ai fini della sua validazione	2,00
9	Predisposizione dei documenti di gara	5,00
10	Direzione dei lavori, ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere) oppure direzione dell'esecuzione e collaboratori del direttore dell'esecuzione	2,00
11	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	1,00
12	Collaudo tecnico-amministrativo ovvero verifica di conformità o regolare esecuzione	2,00
13	coordinamento dei flussi informativi	1,00
sommano:		100,00

- 1.
2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro;
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti sono corrispondentemente ri-parametrate;
4. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo, nel caso in cui non vengano effettuate una o più attività fra quelle indicate nella sopra riportata tabella, le afferenti quote d'incentivo, secondo la pesatura sopra indicata, andranno a incrementare la quota relativa del fondo di cui all'art. 1, c. 3, lett. b) del presente regolamento (quota 20) fatto salvo successive modifiche ed integrazioni al Codice contratti, ovvero sia circolari esplicative emanate da ANAC o ANCI;

CAPO III
Incentivo per servizi e forniture

Art. 11
Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima della misura incentivante per i servizi e forniture indicata dall'art. 45 del Codice è graduata in ragione della complessità dell'affidamento, il cui importo posto a base di gara è da intendersi determinato mediante sommatoria degli scaglioni intermedi di valore rappresentati nella seguente tabella:

Servizi e Forniture	
Fino ad euro 1.000.000,00	2,00%
Da euro 1.000.001,00 e fino ad euro 2.500.000,00	1,80%
Da euro 2.500.001,00 in su	1,50%

1.

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia specificatamente nominato il Direttore dell'Esecuzione, ovvero sia per i soli appalti con importo inferiore ad € 500.000,00 intervenga anche il presupposto di complessità ed importanza per la fornitura o servizio erogato, secondo quanto indicato dall'art.32, comma 2, dell'allegato II.14 del Codice.

Articolo 12
Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del Gruppo di Lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

ID	Attività tecniche	quota %
1	Programmazione della spesa per investimenti	5,00
2	Responsabile Unico del Progetto	55,00
2.1	in fase di progettazione	20,00
2.2	in fase di affidamento	10,00
2.3	in fase d'esecuzione	25,00
3	Collaborazione all'attività del R.U.P. (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	20,00
3.1	in fase di progettazione	5,00
3.2	in fase di affidamento	5,00
3.3	in fase d'esecuzione	10,00
4	Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali DOCFAP	2,00
5	Redazione del progetto di fattibilità tecnico economica	2,00

6	Redazione del progetto esecutivo	2,00
7	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1,00
8	Verifica del progetto ai fini della sua validazione	2,00
9	Predisposizione dei documenti di gara	5,00
10	Direzione dei lavori, ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere) oppure direzione dell'esecuzione e collaboratori del direttore dell'esecuzione	2,00
11	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	1,00
12	Collaudo tecnico-amministrativo ovvero verifica di conformità o regolare esecuzione	2,00
13	coordinamento dei flussi informativi	1,00
sommano:		100,00

- 1.
2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro;
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti sono corrispondentemente ri-parametrate;
4. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo, nel caso in cui non vengano effettuate una o più attività fra quelle indicate nella sopra riportata tabella, le afferenti quote d'incentivo, secondo la pesatura sopra indicata, andranno a incrementare la quota relativa del fondo di cui all'art. 1, c. 3, lett. b) del presente regolamento (quota 20) fatto salvo successive modifiche ed integrazioni al Codice contratti, ovverosia circolari esplicative emanate da ANAC.

CAPO IV

Norme comuni

Articolo 13

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il Responsabile del Settore tiene conto:
 - a) del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - b) della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - c) della competenza e professionalità dimostrate;
 - d) della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
 - e) Del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura;
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del Responsabile del Settore è supportata da idonei elementi valutativi esplicitati nella scheda di cui al successivo art. 18 del presente regolamento;
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione;
5. Il II riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal Responsabile del Settore al Segretario Comunale e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Articolo 14

Attività articolate e single

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno;
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Articolo 15

Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Articolo 16

Attività del personale dirigenziale

1. Il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice, secondo le disposizioni del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui il Dirigente della struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" di cui al precedente art. 3, sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, partecipa all'erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.

3. L'individuazione del Dirigente di cui al precedente comma e l'assegnazione allo stesso delle attività incentivabili, è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, Tuel, così come gli atti conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi 4 e 5.
4. L'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente di cui al secondo comma, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuati dal diverso dirigente appositamente individuato dall'Ente (oppure dal Segretario Comunale), sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, tenuto conto delle schede di cui al successivo art. 18.
5. La liquidazione del compenso al dirigente di cui al secondo comma, è effettuata dal diverso dirigente appositamente individuato dall'Ente (oppure dal Segretario Comunale), secondo le modalità stabilite dal successivo art. 18, c. 3.

Articolo 17

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'art. 120, comma 1 del Codice, ovvero sia dovuto ad errori imputabili al Direttore dei Lavori, al Collaudatore, se individuato, o derivante da errore progettuale riconducibile al dipendente responsabile della attività sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella successiva tabella.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo. Verrà ridotto delle percentuali di cui alla successiva tabella l'incentivazione qualora si verificano ritardi in sede di esecuzione di contratti di servizi e forniture, danni a cose e persone, o l'insorgere di problematiche relative alla consegna o aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di errori imputabili ai responsabili dell'attività.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Articolo 18

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile del Settore competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal

dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

2. La liquidazione dell'incentivo avviene entro 180 giorni dall'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione del lavoro, servizio o fornitura oggetto dell'incentivazione. Qualora non sia previsto il rilascio del Certificato farà fede la data di ultimazione dell'affidamento.
3. Ai fini della liquidazione il Responsabile del Settore predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:
 - a) il tipo di attività assegnata/da svolgere;
 - b) la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - c) i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - d) l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare;
4. La scheda di cui al comma precedente è controfirmata dal dipendente interessato.

Articolo 19 **Informazione e confronti**

1. Il Settore/Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Articolo 20 **Disposizioni finali ed applicazione del presente**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina applicabile in materia.
2. Per tutte le procedure la cui determina a contrarre sia esecutiva antecedentemente al 30.06.2023, o i cui inviti alla presentazione dell'offerte siano stati trasmessi entro tale data, valgono le norme e ripartizioni previste nel precedente regolamento assunto in base all'art. 113 del D.Lgs. n.50/2016 sino all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione o del collaudo tecnico amministrativo.
3. Il presente Regolamento, a decorrere dalla data di propria approvazione, sostituisce integralmente - per quanto non ancora disciplinato dallo stesso - il previgente regolamento, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 21.11.2018.